CAMERA DEI DEPUTATI N. 1867

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, FONTAN, BAGLIANI, BAMPO, CALZAVARA, MARTINELLI, STEFANI, VASCON

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Presentata il 12 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge recepisce gli orientamenti formalizzati nella precedente legislatura dalla I Commissione Affari Costituzionali che, in seguito ad un rilevantissimo dibattito, giunse all'approvazione di un testo unificato attraverso il quale si mirava a risolvere l'annosissimo problema della garanzia delle minoranze linguistiche in Italia in attuazione della significativa norma di cui all'articolo 6 della Costituzione.

Peraltro, è opportuno segnalare che la citata disposizione non risulta certo essere esclusivo parametro di regolamentazione e di misurazione della materia, costituendo elementi di peculiare incisività anche la proclamazione dei princìpi di eguaglianza, di cui all'articolo 3 della Carta fondamentale, nonché di pluralismo, di cui all'articolo 2 della stessa.

Non inferiore rilievo e diretta incidenza nella normativa in oggetto, assume l'articolo 5 della Costituzione che, sancendo, in senso ampio e generale, l'autonomia, induce a chiedersi, come hanno fatto non pochi autori particolarmente sensibili al tema, « quale autonomia sarebbe mai quella che disconosce l'esistenza di una popolazione, di un gruppo, di un territorio che è legato materialmente e spiritualmente da una lingua e da una 'parlata' propria e particolare » (1).

A tali disposizioni si deve necessariamente aggiungere quella di cui all'articolo 116 della Carta fondamentale che, proprio in funzione della tutela delle popolazioni allogene, ha attribuito a cinque regioni

(1) D. Bonamore, *Il diritto alle scuole con lingua di insegnamento diversa nelle norme costituzionali ed ordinarie,* in Giur. Cost. 1987, I, 3108.

« forme e condizioni particolari di autonomia ».

Rispetto a tali norme di principio, non di poco conto risulta essere l'articolo 9 della Costituzione che, disponendo che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, non può che concepire intrinsecamente la garanzia inderogabile della lingua e dei dialetti, i quali non possono in nessun modo non essere considerati cultura e patrimonio storico e artistico della società intera.

In questi termini, si deve rigorosamente escludere la validità della tesi, nonché la sua legittimità, secondo la quale l'articolo 6 della Costituzione avrebbe un valore meramente programmatico: non è lecito affermarlo ove si consideri che dal complesso ordinamento formulato dalle disposizioni citate deriva un effetto immediato delle stesse come suscettibili di porsi non solo come norme di raffronto in base alle quali misurare la costituzionalità delle regole, ma anche come strumenti di interpretazione di tali regole mediante i quali costruire norme applicabili a fattispecie non esplicitamente regolate.

Sulla base di questi rilievi, sembra utile, in questa sede, citare la pronuncia della Corte costituzionale del 24 febbraio 1992, n. 62, con la quale è stato rilevato che « come elemento fondamentale di identità culturale e come mezzo di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica, il diritto all'uso della lingua materna nell'ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale della tutela costituzionale delle minoranze etniche, che si collega ai princìpi supremi della Costituzione: al principio pluralistico riconosciuto dall'articolo 2, al principio di eguaglianza di fronte alla legge, garantito dall'articolo 3, primo comma, e al principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità umana nella vita comunitaria, assicurato dall'articolo 3, secondo comma ».

In forza del definitivo accertamento di tale efficacia del principio, la Corte ha dunque avuto a rilevare che « non vi può essere dubbio che la tutela di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone, nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche ».

La valutazione conclusiva, fondata su queste premesse, risulta essere inderogabile per la Corte che ha evidenziato, infine, che il diritto all'uso della lingua materna « può fondare nei singoli cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute, pretese soggettive effettive ed azionabili soltanto nella misura in cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state predisposte le necessarie strutture organizzative o istituzionali »; peraltro, e questo sembra essere il profilo più significativo della valutazione operata, « non è indispensabile che siano state emanate norme di attuazione specifiche, ma è sufficiente che sussistano istituti o strutture organizzative di generale applicazione che possono essere utilizzati anche al fine di rendere effettivo e concretamente fruibile il diritto garantito in via di principio dalla Costituzione ».

L'importanza dunque del riconoscimento svolto e la solennità conferita al valore inerente all'uso della lingua materna hanno indotto ad adottare la presente iniziativa che si qualifica come legge di principio funzionalmente collegata alla norma costituzionale e impregnata della consapevolezza del sommo valore in essa insito.

Si è infatti partiti dalla considerazione per la quale la mancata adozione di misure idonee a salvaguardare tradizioni proprie di gruppi minoritari, ma non per ciò stesso meno rilevanti, può arrecare un danno irreversibile all'intera società.

Di questo si è tenuto gran conto anche nella regolamentazione degli aspetti inerenti all'educazione e ai riflessi che l'af-

fermazione di tali principi può avere sull'organizzazione scolastica: si ricorda infatti che, come precisato dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione scolastica, la libertà di insegnamento non solo è intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente ma il suo esercizio è anche ritenuto diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Allo stesso modo, tale azione di promozione deve essere attuata, in conformità con le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico citato, nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

Sembra dunque indubbia l'importanza che il combinato disposto delle norme citate con quelle di cui alla presente proposta di legge riveste e soprattutto la rilevanza con la quale tali imperativi si impongono se se ne rileva pienamente la funzionalizzazione con i principi costituzionali citati.

In questi termini, si definiscono gli articoli 4, 5 e 6 del testo.

L'articolo 7, ancora una volta sembra collegarsi in maniera indissolubile con i citati canoni di partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, in quanto garantisce il diritto dei membri degli organi elettivi degli enti locali in cui si sia riconosciuta l'applicabilità delle norme a tutela delle minoranze linguistiche e dei membri degli organi collegiali della scuola, nelle medesime zone, di usare la loro madrelingua.

È inoltre conferito al singolo comune il potere di inserire nel proprio statuto la possibilità di provvedere alla pubblicazione, nella lingua ammessa a tutela, di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché di enti pubblici non territoriali (articolo 8).

Allo stesso modo, in attuazione del principio sancito dall'articolo 97 della Costituzione e regolato dalla legge n. 241 del 1990, che ha qualificato il canone di buon andamento dell'attività amministrativa in termini di trasparenza, efficienza ed efficacia della medesima, l'articolo 9 consente, nei comuni individuati, l'uso orale della lingua tutelata negli uffici dell'amministrazione, mentre l'articolo 10 prevede l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali.

L'articolo 11 sancisce, nel rispetto delle tradizioni che con la presente iniziativa si intende tutelare, il ripristino dei nomi e dei cognomi modificati per adeguarli alla lingua italiana, così come l'articolo 12 l'inserimento, nei programmi radiofonici e televisivi regionali, di programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse.

L'articolo 14 conferisce a ciascuna regione interessata il potere di corrispondere provvidenze agli organi di stampa e alle emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse, così come l'articolo 16 sancisce il potere delle medesime di provvedere alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali; l'articolo 15 stabilisce che le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla legge, sono a carico dello stato in misura massima del 75 per cento dell'importo erogato.

I princìpi sanciti nella presente proposta di legge hanno valore di princìpi generali della legislazione statale e in tal modo vincolano l'esercizio da parte delle regioni a Statuto ordinario della potestà legislativa concorrente, mentre i medesimi possono essere derogati dalle norme più favorevoli contenute negli statuti speciali.

In conclusione, in relazione all'altissimo valore culturale che la tutela delle minoranze linguistiche ha nel nostro ordinamento, si auspica la sollecita approvazione da parte di questo Parlamento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione italiana e in armonia con i princìpi generali stabiliti dagli organismi europei, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, il cimbro, il mocheno, il walser, la carnica, l'occitano e il sardo.

ART. 2.

1. La Repubblica promuove altresì, nei modi e nelle forme che verranno di caso in caso previsti in apposite convenzioni, lo sviluppo delle lingue e delle culture di cui all'articolo 1 e diffuse all'estero, nei casi in cui i cittadini di quelle comunità abbiano mantenuto e sviluppato l'identità socio-culturale e linguistica d'origine.

ART. 3.

1. La regione disciplina con legge il procedimento per l'adozione del decreto con il quale è delimitato l'ambito territoriale in cui si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato dal presidente della giunta regionale. Il procedimento per l'adozione del decreto è promosso da almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni interessati, appartenenti alla minoranza linguistica o culturale, ovvero da un decimo dei consiglieri comunali dei comuni interessati, espressione della medesima minoranza linguistica. Il procedimento inoltre prevede che gli stessi comuni siano sentiti in ordine

alla proposta di delimitazione e che il provvedimento sia adottato quando sussistono le condizioni minime indicate nella legge regionale.

ART. 4.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari devono essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua della minoranza e nella lingua italiana, nonché l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

2. Nelle scuole medie dell'obbligo dei comuni di cui al comma 1 e in quelle che per necessità di organizzazione scolastica accolgono gli alunni degli stessi comuni è previsto l'insegnamento della lingua della minoranza a richiesta degli interessati.

3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica sono fissati con decreto emanato dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.

4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato d'intesa con le regioni e sentite le istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonché previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 3.

5. Lo stesso decreto di cui al comma 3 prevede altresì forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2.

6. Con il decreto di cui al comma 3 sono inoltre definiti i requisiti, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana ovvero

di uno Stato membro dell'Unione europea, per la nomina degli insegnanti.

7. L'attuazione del presente articolo avviene entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e utilizzando preferibilmente il personale in servizio.

ART. 5.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta all'insegnamento della lingua di cui all'articolo 4, comma 1, la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli insegnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

2. I programmi e gli orari degli insegnamenti di cui al comma 1 sono definiti con le modalità di cui all'articolo 4, commi 3 e 4.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali, nonché ai corsi di educazione permanente.

4. La regione può, con legge, estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla sua competenza nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

ART. 6.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinata dalle norme vigenti.

2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti che possono esprimersi entro sessanta giorni dalla comunicazione.

3. Alla formazione ed all'aggiornamento degli insegnanti ai quali sono affidate le attività previste dalla presente legge, si

provvede secondo quanto indicato negli articoli 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, entro i limiti delle risorse disponibili.

4. Ai fini di cui agli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università possono altresì, nell'ambito della loro autonomia, assumere ogni altra iniziativa tendente ad agevolare la ricerca scientifica, lo svolgimento di corsi di educazione e le attività culturali e formative a sostegno delle finalità della presente legge.

ART. 7.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, i membri degli organi elettivi degli enti locali nonché degli organi collegiali della scuola possono usare la loro madre-lingua negli interventi orali, con immediata traduzione riassuntiva in lingua italiana, qualora vi sia richiesta da parte di membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua della minoranza.

ART. 8.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, il consiglio comunale può deliberare con disposizioni del proprio statuto di provvedere, con spese gravanti sul bilancio del comune stesso, in mancanza di altre risorse disponibili a questo fine, alla pubblicazione nella lingua ammessa a tutela di atti ufficiali dello Stato, delle regioni e degli enti locali nonché di enti pubblici non territoriali, fermo restando il valore legale esclusivo degli atti nel testo redatto nella lingua italiana.

ART. 9.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, al fine di agevolare il rapporto dei cittadini, è consentito l'uso orale

della lingua ammessa a tutela negli uffici dell'amministrazione pubblica.

2. Nei procedimenti davanti al giudice di pace è consentito l'uso della lingua ammessa a tutela; in nessun altro caso tale disposizione si applica ai procedimenti giurisdizionali.

3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitata in base a provvedimenti autorizzativi dei capi delle amministrazioni interessate.

4. Per rendere effettivo l'esercizio delle facoltà di cui al presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono, nei limiti delle rispettive dotazioni organiche, all'assunzione di personale che conosca la lingua locale.

ART. 10.

1. Nei comuni indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui all'articolo 3, in aggiunta ai toponimi ufficiali, i consigli comunali possono deliberare l'adozione di toponimi conformi alle tradizioni e agli usi locali, secondo modalità stabilite con legge regionale.

ART. 11.

1. I cittadini facenti parte delle popolazioni di cui all'articolo 1 e residenti nei comuni individuati con il procedimento di cui all'articolo 3, i cui cognomi o nomi siano stati modificati prima della data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di ottenere, sulla base di adeguata documentazione, il ripristino degli stessi in forma originaria, con provvedimento della corte d'appello competente. Il ripristino del cognome ha effetto anche per i discendenti degli interessati che non siano maggiorenni o che, se maggiorenni, abbiano prestato il loro consenso.

2. Nei casi di cui al comma 1 la domanda, che deve indicare il nome o il cognome che si intende assumere, è presentata al sindaco del comune di residenza del richiedente il quale provvede d'ufficio a trasmetterla al procuratore generale,

corredandola d'ufficio della copia integrale dell'atto di nascita. Il procuratore generale, qualora ricorrano i presupposti indicati al comma 1, autorizza con proprio decreto il cambiamento del nome o del cognome. Per i membri della stessa famiglia si può provvedere con un unico decreto. Nel caso di reiezione della domanda, il relativo provvedimento deve essere comunicato al richiedente il quale nei trenta giorni successivi può ricorrere al Ministro di grazia e giustizia che decide sentito il parere del Consiglio di Stato. Il decreto ed il provvedimento sono esenti da spese e devono essere adottati nel termine di novanta giorni dalla richiesta.

3. Gli uffici dello stato civile dei comuni interessati provvedono alle annotazioni conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. Tutti gli altri registri, tutti gli elenchi e ruoli nominativi sono rettificati d'ufficio dal comune e dalle altre amministrazioni competenti.

ART. 12.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipulare con le regioni interessate, sentiti i Comitati regionali per il servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

ART. 13.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa.

ART. 14.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione in cui siano presenti i

gruppi linguistici di cui all'articolo 1 può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela, nonché per le associazioni giuridicamente riconosciute che abbiano come finalità la salvaguardia delle minoranze linguistiche.

ART. 15.

1. Le spese sostenute dagli enti locali per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge sono a carico dello Stato nella misura massima del 75 per cento degli importi erogati e, in ogni caso, entro il limite massimo complessivo di lire 10 mila milioni annui.

2. L'iscrizione nei bilanci degli enti locali delle previsioni di spesa per le esigenze di cui al comma 1 è subordinata alla previa ripartizione delle risorse di cui al medesimo comma 1 tra gli enti locali interessati, da effettuare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. L'erogazione delle somme ripartite ai sensi del comma 2 avviene sulla base di una appropriata rendicontazione, presentata dall'ente locale competente, con indicazione dei motivi dell'intervento e delle giustificazioni circa la congruità della spesa.

ART. 16.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.

ART. 17.

1. Le norme regolamentari previste dalla presente legge sono adottate entro sei

mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, sentite le regioni interessate.

ART. 18.

1. Nelle regioni a statuto speciale l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste nella presente legge è rimessa alle disposizioni di attuazione dei rispettivi statuti.

2. La provincia autonoma di Trento applica la presente legge ai gruppi linguistici germanofoni, mocheno e cimbro, presenti nel proprio territorio.

ART. 19.

1. La Repubblica promuove la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale degli idiomi romanzi d'Italia, delegando alle regioni i modi e le forme di intervento. La presente legge costituisce normativa di riferimento per la legislazione regionale.

ART. 20.

1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 15 è autorizzata, a decorrere dall'anno 1996, la spesa di lire 10 mila milioni annui, cui si provvede, per il triennio 1996-1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando lo stanziamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni del bilancio.

DDL13-1867
Lire 500